

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MAGI

Disposizioni sulla sepoltura dei feti umani

Presentata l’11 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il 29 settembre scorso, con un *post* su *Facebook*, una donna ha denunciato di essersi sottoposta a un intervento terapeutico di interruzione di gravidanza presso un ospedale di Roma e di aver poi scoperto che, senza il suo consenso, il feto era stato seppellito nel cimitero Flaminio e che, inoltre, nel luogo della sepoltura, era stata posta una croce recante il nome e il cognome della stessa donna. Nei giorni successivi si è scoperto che nel solo cimitero Flaminio di Roma ci sono centinaia di croci analoghe e che situazioni simili si registrano in tutta Italia. Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di aprire un’istruttoria per fare luce su quanto accaduto e sul caso sta indagando anche la procura di Roma.

Si tratta di una gravissima violazione della volontà della donna e della sua *privacy*, oltre che della legislazione vigente in materia di interruzione volontaria della gravidanza. Dal punto di vista del rispetto della *privacy* della donna, è opportuno ri-

cordare che l’articolo 21 della legge 22 maggio 1978, n. 194, prevede che « Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità – o comunque divulga notizie idonee a rivelarla – di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale ». L’esposizione del nome della donna su una lapide pubblica e senza il suo consenso costituisce, inoltre, violazione di un dato sensibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati.

L’aggiramento della volontà della madre si è potuto verificare, in questo come in centinaia di altri casi, grazie alle lacune esistenti nella nostra legislazione: infatti, il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, stabilisce che la

sepoltura è sempre possibile su richiesta dei parenti « o chi per essi » all'azienda sanitaria locale. Ciò consente a terzi — spesso associazioni con una dichiarata posizione ideologica — di procedere con le sepolture e con i relativi riti di accompagnamento, anche all'insaputa delle donne che hanno abortito.

Ferma restando la necessità di accertare la regolarità dei comportamenti adottati da tutti i soggetti pubblici coinvolti nel caso citato, a partire dall'Azienda municipale ambiente Spa (che gestisce i servizi cimiteriali per conto di Roma Capitale), la presente proposta di legge intende, dunque, garantire la *privacy* e il rispetto della volontà nonché della dignità della donna,

dettando norme precise valide per tutto il territorio nazionale.

A tale fine si prevede, innanzitutto, che solo la madre (o una persona da lei delegata) possa chiedere il seppellimento dei prodotti abortivi o del concepimento, così come avviene per legge per la richiesta di interruzione della gravidanza.

In assenza di tale richiesta, si procede alla cremazione degli stessi con dispersione delle ceneri nelle apposite aree individuate.

Nei casi di sepoltura la donna indica, secondo le modalità stabilite da ciascun comune, il nominativo da riportare sulle lapidi o sulle targhe insieme alla data dell'aborto. In caso di mancata indicazione, non è comunque consentito riportare sulle stesse il nome o il cognome della madre.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli da 1 a 6 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 23 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale su richiesta della donna.

3. Su richiesta della donna, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 2 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 23 settimane.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la donna o persona da lei delegata è tenuta a presentare, entro 36 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale corredata di un certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, si procede alla cremazione dei prodotti abortivi e dei feti con dispersione delle ceneri nelle apposite aree individuate.

5. Nei casi di sepoltura di cui al presente articolo, la donna indica, secondo le modalità stabilite da ciascun comune, il nominativo da riportare sulle lapidi o sulle targhe insieme alla data dell'aborto. In caso di mancata indicazione, non è comunque consentito riportare sulle stesse il nome o il cognome della donna.

6. Il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare l'articolo 7 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, alle disposizioni del presente articolo.



18PDL0123900